

FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE Dell'EMIGRAZIONE ITALIANA (M.E.I.)

Regolamento della Fondazione

Adottato dall'Amministratore Unico il 3 marzo 2022

Art. 1 – Denominazione e Sede

Il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana - M.E.I. è gestito e diretto dalla Fondazione omonima, ed ha la sua sede nell'immobile denominato Commenda di san Giovanni di Prè, Piazza della Commenda, 16124 Genova.

Il Museo MEI è un servizio culturale permanente, aperto al pubblico, dotato di strutture, servizi e impianti mantenuti in efficienza dalla Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (d'ora in poi: Fondazione).

Art. 2 – Missione e finalità del Museo

Il M.E.I. promuove, conserva, tutela e implementa il percorso espositivo del M.E.I., garantendone la fruizione da parte del pubblico, ivi comprese le attività didattiche e culturali, come visite guidate, conferenze, seminari o analoghe.

Il M.E.I. è costituito da:

- A. Il padiglione permanente “Memoria & Migrazioni” (focus sul viaggio per mare nella storia dell'emigrazione italiana);
- B. Il padiglione tematico “Italiano, anch'io” (focus sull'immigrazione nell'Italia contemporanea);
- C. Il percorso espositivo permanente focalizzato sulla storia della migrazione italiana dall'Unità ai nostri giorni;

I padiglioni A. e B. si trovano dislocati presso il Galata Museo del Mare, mentre il percorso espositivo C. permanente è ubicato presso la Commenda di San Giovanni di Prè.

Il M.E.I. documenta il patrimonio storico, archivistico e artistico della migrazione e sostiene studi e progetti per approfondire la conoscenza e la divulgazione del fenomeno migratorio in tutte le sue forme: emigrazione, immigrazione, migrazioni interne nei diversi periodi storici e, in particolare, dall'Unità ai giorni nostri.

Assume, iniziative utili a garantire, anche tramite la partecipazione dei cittadini, non solo italiani, e la più ampia fruizione, in ogni contesto, delle opere esposte e della storia dell'emigrazione.

La Fondazione garantisce il rispetto della missione del Museo.

Art. 3 – Gestione

Ai sensi dell'Art. 2 dello Statuto della Fondazione, la stessa ha per scopo di gestire e rendere fruibili i beni mobili, museali e archivistici costituenti testimonianze materiali e immateriali relative al fenomeno dell'emigrazione italiana.

Il Museo è gestito in economia, secondo le modalità e le procedure amministrative e contabili previste dagli Artt. 3 e 4 dello Statuto della Fondazione.

Attraverso la stipula di apposite convenzioni la Fondazione può avvalersi, per un efficace svolgimento della missione del Museo, della collaborazione di enti Museali e altri soggetti, siano esse associazioni, aziende, enti territoriali, istituzioni pubbliche come scuole, università, istituti di ricerca o analoghi.

Art. 4 – Ordinamento interno

Direttore Scientifico del Museo è il Curatore Museale nominato e incaricato con atto formale dal Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) secondo le procedure stabilite dallo Statuto.

Al Direttore Scientifico compete la responsabilità tecnico-scientifica del Museo, l'approvazione del programma annuale di attività e l'organizzazione dei servizi secondo le attribuzioni previste dalla legge e sulla base delle risorse assegnate annualmente dal C.d.A.

La Fondazione provvede agli adempimenti amministrativi necessari per la funzionalità e per il raggiungimento delle finalità del M.E.I., anche attraverso accordi specifici, contratti di servizio, preferibilmente con soggetti pubblici.

Il Museo potrà avvalersi di personale interno qualora fosse disponibile, in alternativa opererà con terzi per quanto riguarda:

- Custodia e biglietteria;
- Manutenzione collezione ed allestimenti;
- Progettazione e gestione di servizi educativi, mostre ed altri eventi.

Art. 5 – Patrimonio

La Fondazione è proprietaria degli allestimenti e delle installazioni tecnologiche che formano il percorso espositivo descritto nell'art. 2 (punti **a**, **b**, **e c**). I contenuti (video, audio, testi) che sono

forniti in tali installazioni sono oggetto di autorizzazione legata alla proprietà intellettuale e di essi ne risponde il Direttore Scientifico secondo le norme che regolano la responsabilità editoriale.

Art. 6 – Servizi al pubblico

È garantita l'apertura al pubblico del M.E.I. per almeno 36 ore settimanali, oltre ad aperture straordinarie su richiesta degli interessati. L'apertura al pubblico è, inoltre, continuativa tutto l'anno, sei giorni su sette. Eventuali chiusure del Museo saranno preventivamente comunicate sui siti della Fondazione e del Galata Museo del Mare-Istituzione Mu.MA.

L'ingresso al M.E.I. è a pagamento, salvo quanto diversamente previsto dall'Amministratore Unico o dal C.d.A.

L'Amministratore Unico, o il C.d.A., possono decidere aperture a titolo gratuito o a biglietto scontato in determinate occasioni o in periodi finalizzati alla promozione dell'istituto culturale.

Il M.E.I. persegue programmi adeguati a:

- Garantire l'accesso a tutte le categorie di visitatori/utenti;
- Esporre la collezione permanente secondo un ordinamento scientificamente corretto;
- Realizzare un ordinamento, allestimenti e strumenti differenziati che offrano al visitatore gli elementi conoscitivi indispensabili, nonché informazioni e apparati di studio e ricerca rivolti a soddisfare differenti livelli di esigenze degli utenti.

Coerentemente con la sua missione il M.E.I. promuove ogni iniziativa utile a favorire la conoscenza della storia delle migrazioni e del suo patrimonio organizzando visite guidate, attività educative e di divulgazione, producendo materiali informativi e didattici e mettendo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per motivi di studio, strumenti e servizi che potranno essere predisposti a questo fine. Dedicata, ogni anno, una parte del programma di attività a progetti rivolti ai giovani.

Art. 7 – Attività espositive

Il M.E.I. e la Fondazione collaborano con Enti, Istituzioni, Associazioni per la realizzazione di attività espositive finalizzate allo studio e alla promozione della conoscenza della storia della migrazione.

In questo settore, il M.E.I. opera secondo il disposto del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

L'Amministratore Unico o Il C.d.A. decide le modalità con cui sviluppare le attività del presente articolo, ivi comprese acquisti finalizzati di beni e servizi, o autorizzazione di trasferte per compiti di coordinamento o studio.

Art. 8 – Personale

L'Amministratore Unico, o il C.d.A., decide le modalità di avvalimento delle prestazioni di personale scientifico, tecnico e amministrativo, secondo la disponibilità del budget a disposizione della Fondazione o, in carenza di questo, di personale in ruolo presso i Soci Fondatori messo a disposizione della Fondazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste dal precedente art. 2.

La Fondazione, per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali, potranno avvalersi di:

- Personale volontario, in possesso dei requisiti di competenza tecnica e professionale nel settore museale;
- Stage e Tirocini post-laurea;
- Operatori di enti con i quali siano stati stipulati contratti concessori o diversi accordi per l'uso o la gestione dei locali museali.

Art. 9 – Promozione e Partecipazione

La Fondazione promuove l'informazione sulle attività del M.E.I. e valorizza la partecipazione del pubblico. Promuove momenti di incontro (conferenze, lezioni, convegni, corsi e attività analoghe) e confronto sull'attività e sui programmi del museo e individua forme di sostegno attivo ad esso.

Il M.E.I. coopera, anche attraverso apposite convenzioni o partecipazioni, con altri musei o enti operanti nel territorio o con musei ed enti affini per interessi tematici, in Italia o all'estero.

Il M.E.I. può inoltre contrarre con altri musei ed enti pubblici e privati accordi per la realizzazione di progetti a termine quali mostre, manifestazioni e altre iniziative culturali e formative.

Art. 10 – Sostenitori e Partecipanti

Come previsti dall'Art. 7 dello statuto i **Sostenitori** sono tali se assumono l'impegno di condividere i programmi della Fondazione e contribuiscono al fondo di dotazione con un versamento minimo di (€ 100.000,00) o con un versamento annuo al fondo di gestione di almeno (€10.000,00). La partecipazione cessa con l'interruzione del versamento annuale.

Qualora non vi siano altri elementi di merito, di cui all'Art. 8 dello Statuto, i **Partecipanti** sono ammessi dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione in considerazione delle specifiche caratteristiche dei soggetti. Il partecipante dovrà versare un contributo di € 10.000 anno.

I versamenti delle contribuzioni annuali devono essere effettuati entro il termine stabilito dall'Amministratore Unico o dal C.d.A. e concordato con i Soci Fondatori.

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto necessario e non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme del D.M. 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sugli standard museali) e del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” nonché ogni altra disposizione pertinente della legislazione nazionale, regionale e comunitaria.

Il presente Regolamento, redatto ed emanato dall'Amministratore Unico, potrà essere cambiato dal C.d.A. o dall'Amministratore Unico stesso, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Dato in Genova, 7 marzo 2022

L'Amministratore Unico
(dr. Pierangelo Campodonico)